



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.446/T/15.160 del 09 dicembre 2015

Ai Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Ordine di Servizio n. 1196 del 07.10.2015 relativo all'istituzione di un Gruppo di Lavoro per lo Studio dei criteri di valutazione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari Colleghi e Colleghe,

Vi trasmetto la nota Prot. n.445/T/15.159 del 09 dicembre 2015 di pari oggetto, già inviata dal Si.Di.Pe. al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, **Presidente Santi Consolo**, e al Ministro della Giustizia, **Andrea Orlando**, avendo appreso con sorpresa che con Ordine di Servizio n. 1196 del 07.10.2015, integrato con successivo Ordine di Servizio n. 1198 del 16.10.2015, è stato istituito un "gruppo di lavoro" che dovrebbe studiare la materia della valutazione del personale dirigenziale penitenziario con contratto pubblicistico. Non si vorrebbe che l'Amministrazione volesse perseverare in una strada che sinora non ha prodotto alcun risultato, difatti, com'è noto, dapprima con Provvedimento dell'allora Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 18.06.2013 l'attuazione delle procedure di valutazione è stata differita al 01.01.2015 e, poi, con successivo Suo P.C.D. del 16.02.2015 è stato operato un ulteriore differimento al 01.01.2016, limitatamente ai soli incarichi ordinari.

Naturalmente il Si.Di.Pe. non è contrario, né potrebbe esserlo, ad una valutazione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ma ritiene che, stante l'attuale attribuzione ai dirigenti penitenziari del trattamento economico e giuridico dei dirigenti della Polizia di Stato, al momento, per la sua valutazione si debba far riferimento alle procedure previste dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante il "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78".

Su queste considerazioni il Si.Di.Pe. ha confermato la indispensabilità che preventivamente siano reperite le necessarie risorse finanziarie, sia stipulato il primo contratto della dirigenza penitenziaria e successivamente si proceda a riformulare i DD.MM. sulle procedure di valutazione annuale, sull'attribuzione degli incarichi ordinari e di quelli superiori, salvaguardando la specificità e la peculiarità di una carriera che è e rimane di diritto pubblico, anche alla luce della volontà politica espressa dal Governo e dal Parlamento dapprima con la Legge n.154/2005 e recentemente con la Legge cd. Madia¹. Si è espresso, pertanto, al Capo del Dipartimento, l'auspicio di un'attenta riconsiderazione della questione, a tutela dei diritti e degli interessi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e soprattutto una compiuta informativa su tutte le questioni che incidono sul trattamento giuridico ed economico della categoria rappresentata.

Per completezza di informazione si rimanda alla precitata nota di questa Segreteria Nazionale.

Il Si.Di.Pe. continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione ed a tenerVi informati.

Grazie e buon lavoro a tutti.

PRESIDENTE
Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Nicola PETRUZZELLI

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

¹ Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.445/T/15.159 del 09 dicembre 2015

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Santi Consolo
ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Ministro della Giustizia,
On.le Andrea Orlando
ROMA

Oggetto: Ordine di Servizio n. 1196 del 07.10.2015 relativo all'istituzione di un Gruppo di Lavoro per lo Studio dei criteri di valutazione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.

Signor Capo del Dipartimento,

apprendiamo con sorpresa che con Ordine di Servizio n. 1196 del 07.10.2015, integrato con successivo Ordine di Servizio n. 1198 del 16.10.2015, è stato istituito un "gruppo di lavoro" composto dal Direttore Generale del Personale e della Formazione e da alcuni dirigenti generali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali, coadiuvati dal Direttore dell'Ufficio del Contenzioso e con la disponibilità del Capo dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia, dovrebbero studiare la materia della valutazione del personale dirigenziale penitenziario con contratto pubblicistico.


Nelle premesse degli Ordini di Servizio citati si legge che è stata considerata la necessità di dare compiuta applicazione al sistema di valutazione stesso, citando allo scopo il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 - in particolare l'art. 20 concernente la verifica dei risultati¹ - ed il Decreto Legislativo n. 63 del 2006 - relativo all'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria², più specificamente l'art.13 concernente la valutazione annuale³.

¹ Art. 20 - *Verifica dei risultati* - (Art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998, poi dall'art. 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n. 286 del 1999) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche": <<1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.>>

² D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

In via preliminare, questa Organizzazione Sindacale - che com'è noto è la più rappresentativa del personale Carriera Dirigenziale penitenziaria⁴ - ritiene opportuno tornare ad evidenziare⁵ che le procedure di valutazione dei dirigenti penitenziari dovrebbero essere finalizzate non solo alla verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dell'incarico di funzione attribuito ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 63/2006, ma anche all'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dal successivo articolo 17 del citato Decreto⁶.

Orbene, allo stato, a mente dell'articolo 4, comma 3, della Legge n. 154/2005⁷, il rapporto di lavoro del personale dirigenziale in argomento è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico e che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, tale regime, per continuità ed in via analogica con quanto già previsto dall'articolo 40 della Legge n. 395/90, è stato a suo tempo individuato nel regime giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, con l'assenso degli organi di controllo (Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei Conti), che hanno regolarmente vistato i decreti di nomina dei dirigenti penitenziari⁸.

Pertanto, preso atto che si è voluto comunque procedere ad emanare il D.M. 28.01.2013, contenente i criteri ed i sistemi di valutazione dei dirigenti penitenziari ed a costituire la relativa Commissione, senza procedere alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di categoria e senza

³ art. 13 - Valutazione annuale - D.Lgs. n.63/2006:

<<1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della progressione in carriera.>>

⁴ Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 20 dicembre 2013 di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.23 del 29 gennaio 2014

⁵ Cfr. nota Si.Di.Pe. Prot. n.57/T/2012 del 03 ottobre 2012 avente ad oggetto "Schema di decreto ministeriale relativo ai criteri per la valutazione annuale dei funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria" diretta al DAP e p.c. al Ministro della Giustizia, dell'epoca.

⁶ art.17. Retribuzione di risultato- D.Lgs. n.63/2006: :

<<1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto>>.

⁷ Art.4, comma 3, della L. 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria": << Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico. (...)>>.

⁸ A suo tempo con D.M. 30 settembre 2015, D.M. 18 ottobre.2006, D.M. 30 novembre 2006, D.M. 30 novembre 2006 si è provveduto a dare attuazione all'art. 4 della L. 27 luglio 2005, n. 154 (l'inquadramento nella nuova carriera del personale che aveva già acquisito la qualifica dirigenziale è avvenuto ai sensi dell'art. 26, commi da 1, 3 e 4, del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63)



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

poter, di conseguenza, gratificare i dirigenti stessi con la retribuzione di risultato, non si vorrebbe che l'Amministrazione volesse perseverare in una strada che sinora non ha prodotto alcun risultato.

Com'è noto, infatti, dapprima con Provvedimento dell'allora Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 18.06.2013 l'attuazione delle procedure di valutazione è stata differita al 01.01.2015 e, poi, con successivo Suo P.C.D. del 16.02.2015 è stato operato un ulteriore differimento al 01.01.2016, limitatamente ai soli incarichi ordinari.

Per quel che riguarda le modalità ed i criteri di attribuzione degli incarichi superiori e le relative procedure di valutazione si ribadisce la posizione già espressa⁹, allorché lo schema del relativo D.M. 15.11.2013 fu sottoposto all'attenzione delle Organizzazioni sindacali.

Naturalmente il Si.Di.Pe. non è contrario, né potrebbe esserlo, ad una valutazione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ma ritiene che, stante l'attuale attribuzione ai dirigenti penitenziari del trattamento economico e giuridico dei dirigenti della Polizia di Stato, al momento, per la sua valutazione si debba far riferimento alle procedure previste dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante il "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78".

Come si è avuto modo di osservare in epoca recente, è indispensabile che prima siano reperite le necessarie risorse finanziarie, sia stipulato il primo contratto della dirigenza penitenziaria e successivamente si proceda a riformulare i DD.MM. sulle procedure di valutazione annuale, sull'attribuzione degli incarichi ordinari e di quelli superiori, salvaguardando la specificità e la peculiarità di una carriera che è e rimane di diritto pubblico, anche alla luce della volontà politica espressa dal Governo e dal Parlamento dapprima con la Legge n.154/2005 e recentemente con la Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"¹⁰.

Si auspica, pertanto, un'attenta riconsiderazione della questione, a tutela dei diritti e degli interessi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e soprattutto una compiuta informativa su tutte le questioni che incidono sul trattamento giuridico ed economico della categoria rappresentata, evidenziando, ancora una volta, che i dirigenti penitenziari, nella stragrande maggioranza dei casi, a distanza di oltre dieci anni dalla riforma della carriera percepiscono ancora uno stipendio onnicomprensivo inferiore a quello dei

⁹ Prot. n.152/T/2013.73 del 15 settembre 2013 "Carriera dirigenziale penitenziaria. Revisione del D.M. 01 febbraio 2012. Nuovo schema di D.M. di conferimento degli incarichi superiori ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo n.63/2006" con la quale si è dato riscontro alla nota di pari oggetto prot. GDAP-0287414-2013 del 21.08.2013 in ordine all'intendimento di procedere ad una revisione del D.M. predetto

¹⁰ Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

dirigenti Area 1 del comparto Ministeri, in spregio a quanto espressamente previsto dall'articolo 1, n. 1 lettera d) della Legge n. 154/2005.

Si ringrazia per l'attenzione che vorrà essere riservata alla questione e si resta in attesa di cortese riscontro .

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE

Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO

Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO

Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro –

twitter



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583